

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art.82 Dlgs 117/2017 e art.26 Dlgs 105/2018

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI NOVESE" ODV

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n:117 del 03 Luglio 2017 "Codice del Terzo settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato "SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI NOVESE" siglabile "SEA NOVESE" ODV.
2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Novi Ligure, (AL). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. L'Associazione conserva la più completa autonomia nei confronti di collaborazioni con Enti Pubblici e/o Privati per la sua attività gestionale ed amministrativa.
4. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 16 del presente Statuto.
5. L'Associazione SEA NOVESE OdV aderisce all'Associazione di Coordinamento Nazionale Servizio Emergenza Anziani siglabile SEA ITALIA e ne fa propri gli scopi e le finalità previsti dal suo Statuto e dal Regolamento.

Art. 2

Scopi e finalità

L'OdV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prefiggendosi lo scopo di:

- a) Promuovere e valorizzare l'identità e la specificità del Volontariato come risorsa propositiva e progettuale della persona umana e come espressione della gratuità del servizio nell'ambito della solidarietà sociale
- b) Promuovere, attraverso il servizio concreto una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e disponibilità verso il disagio
- c) Essere un sostegno operativo anche a mezzo di strumenti tecnologici per le persone anziane o in difficoltà e le loro famiglie
- d) Superare le varie forme di discriminazione nei confronti delle persone in condizione di marginalità
- e) Contribuire al benessere delle persone in difficoltà soprattutto per le comunità dei territori in cui l'Associazione opera prevalentemente
- f) sostegno a distanza anche a mezzo telefonico, cessione a titolo gratuito di generi alimentari e prodotti farmaceutici, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui alla Legge 166 del 19 Agosto 2016 e s.m.i. ai fini di solidarietà sociale.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art.2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'OdV si propone, ai sensi dell'Art.5 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. di svolgere in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle lettere: a-d-i-m-n-u-w dell'art.5 Dlgs117/2017 es.m.i.:

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'OdV intende svolgere:

- Accompagnamenti individuali per visite sanitarie, per terapie, per pratiche amministrative, per attività culturali e/o socializzanti
- Assistenza per prenotazioni visite, consegna viveri farmaci e spesa
- Accompagnamento collettivo in luoghi di cura, ad attività religiose ed a eventi socioculturali

Scarf

Potenza 26

- Organizzazione di eventi artistici, culturali e socializzanti
- Produzione e distribuzione di materiale informativo con ogni forma e mezzo
- Telefonia sociale
- Acquisto e distribuzione generi alimentari, prodotti farmaceutici, erogazioni in denaro, beni e servizi a persone con difficoltà economiche

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'OdV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'OdV, inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.. La propria individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei Soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

6. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7. Le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/200 n.445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art.17 Dlgs. 117/2017 e s.m.i.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'OdV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'OdV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'Art. 18 Dlgs 117/2017 e s.m.i.

10. L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'OdV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'OdV;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'OdV;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico.

2. L'OdV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art.7 Dlgs 117/2017 e s.m.i.);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con la finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.;
- g) Attività "diverse" di cui all. art.6 del Dlgs.117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'OdV ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico o il Bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il rendiconto economico consuntivo è depositato presso la Sede dell'OdV almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Olivia

Roberto

5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'OdV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'OdV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore – Digs 117/2017 e s.m.i.
2. Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'OdV tutte le persone fisiche o le OdV in numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 Organizzazioni di Volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
3. L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1- L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, razziali, etnici, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità disocio è intransmissibile.
5. La qualità dei Socio si perde:
 - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'OdV;
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'OdV;
 - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica di qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'OdV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'OdV.

Art.7

Diritti e doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'OdV ed alla sua attività. In particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'OdV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'OdV;
 - 2) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - 4) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:

Adm
P. P. P.

- 1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'OdV;
- 3) al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art.8 **Organi dell'OdV**

1. Sono organi dell'OdV:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9 **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'OdV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun Associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati.
5. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal vice-Presidente. In assenza di entrambi, da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.
7. La convocazione dell'Assemblea deve essere inoltrata ai soci per iscritto in forma cartacea e/o elettronica/telematica con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario o da componente dell'Assemblea appositamente nominato nel ruolo di Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'OdV e non prevede una seconda convocazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 **Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione: se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati per delega.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Rendiconto Economico entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il rendiconto economico e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.;

Alina

Fabrizio

- b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d) nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
 - e) delibera su eventuali responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni nei loro confronti;
 - f) approva l'eventuale regolamento per i lavori assembleari;
 - g) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - h) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - i) delibera sulla quota associativa annuale e ratifica eventuali contributo straordinari;
 - j) delibera sull'esclusione dei soci;
 - k) Delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - m) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'OdV stessa;
 - n) determina ed approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato ed eventuali investimenti di particolare rilevanza. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - o) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'OdV;
 - p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto:
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea che deve essere tenuto in forma cartacea e/o informatica a cura del Consiglio Direttivo:

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.9
2. Per deliberare lo scioglimento dell'OdV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'OdV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'OdV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) Il Segretario redige i verbali, cura la gestione ordinaria e la documentazione utile all'esercizio dell'attività stessa.



6) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede eventualmente alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti o attraverso la cooptazione di nuovi Consiglieri; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

7) Il Consiglio Direttivo rimane in carica con la presenza della maggioranza dei componenti. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'OdV, entro un massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

9) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'OdV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b) redige e presenta all'Assemblea il rendiconto economico o il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.;

c) delibera sulle domande di nuove ammissioni;

d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali investimenti straordinari;

f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;

g) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente periodicamente e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con 7 giorni d'anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, che deve essere conservato in forma cartacea e/o informatica a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'OdV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'OdV; può effettuare tutte le operazioni di amministrazione ordinaria e straordinaria necessarie per la gestione dell'attività; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Alm
Folmes

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 **Comitato Tecnico**

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15 **Organo di controllo**

1. Qualora ne ravvisi la necessità l'Assemblea può provvedere alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del decreto 8 Giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., ed attesta che il rendiconto economico sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Dlgs 117/2017 e s.m.i.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 16 **Presidente onorario**

1. L'associazione può nominare un Presidente Onorario.
2. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'OdV.
3. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'OdV.

Art. 17 **Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'OdV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art.9 del Dlgs. N. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i..
2. In caso scioglimento ovvero estinzione dell'OdV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art.45 comma 1 del Dlgs n. 117/2017 e s.m.i.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 18 **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Dlgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Alina
Polina

AGENZIA DELLE ENTRATE
 UFFICIO TERRITORIALE DI NOVI LIGURE
 Viale Saffi, 35
 15067 Novi Ligure (AL)
 Tel. 0131-2001

REGISTRATO A NOVI LIGURE AL 20/10/2020		Rag. <i>ESSENTE</i>
AL N. 412	SPESSE 3	Tra.....
INDICATI ALTERNATIVAMENTE CON Mod. 23 / Mod. 32F		Cat.....
ALLEGATO AL Mod. 32F		INVIM.....
Il Direttore dell'Ufficio Territoriale Eleonora Mennella		TOTALE.....

P

